



Bruxelles, 25.8.2017
COM(2017) 452 final

2017/0213 (APP)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel contesto della politica di allentamento quantitativo guidata dalla Banca centrale europea, in combinazione con il principio della sicurezza che governa la gestione degli attivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione ("CECA i.l."), le entrate assegnate al finanziamento dei progetti di ricerca per il carbone e l'acciaio stanno diminuendo a un ritmo considerevole da un anno all'altro. Questo crea una situazione in cui si rischia di non raggiungere il livello di finanziamenti necessario per organizzare un invito a presentare proposte annuale.

La dotazione finanziaria del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio (FRCA) è scesa da 46 milioni di euro nel 2017, in base alle entrate del 2015 della CECA i.l., a 27 milioni di euro nel 2018 in base alle entrate del 2016 della CECA i.l. Si prevede inoltre che nel 2019 l'importo sarà ancora inferiore (fra i 14 e i 18 milioni di euro).

Una soluzione transitoria – che manterrebbe per un certo periodo un livello accettabile di finanziamenti per i progetti di ricerca per il carbone e l'acciaio, nell'attesa di un cambiamento nella politica monetaria e un aumento dei rendimenti delle attività sui mercati delle obbligazioni pubbliche – può essere il riutilizzo degli stanziamenti non usati messi a disposizione del programma FRCA, e in particolare degli importi corrispondenti agli annullamenti di impegni avvenuti nell'ambito di tale programma.

L'adozione della revisione proposta autorizzerà il riutilizzo di tutti i disimpegni (inclusi gli importi recuperati) realizzati nell'ambito del programma di ricerca FRCA dal 2003 e che sono riconfluiti negli attivi della CECA in liquidazione e che rappresentano possibili finanziamenti complementari per il programma di ricerca FRCA per 40,3 milioni di euro. La revisione proposta apporterà inoltre un finanziamento supplementare di circa 5 milioni di euro all'anno (il flusso medio dei disimpegni annuali degli ultimi tre anni del programma di ricerca FRCA).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il programma FRCA è complementare ad altri strumenti dell'Unione che possono essere usati per sostenere l'adattamento dell'industria a vari livelli. Tali strumenti includono il Fondo europeo per gli investimenti strategici, i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 con il partenariato pubblico-privato "SPIRE" (Industrie di trasformazione sostenibili attraverso l'uso efficiente delle risorse e dell'energia) e il Fondo sociale europeo.

La presente proposta è in linea con la quarta priorità della Commissione Juncker ("Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida"). È inoltre coerente con il sostegno fornito dall'Unione alla competitività dell'industria siderurgica e alla riconversione dell'industria carboniera, che sono fra gli obiettivi del programma di ricerca FRCA.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è del tutto coerente con le iniziative adottate a livello dell'Unione nel contesto della politica industriale. È inoltre in linea con la comunicazione del 2014 dal titolo "Per una rinascita industriale europea"¹, che stabilisce le priorità dell'Unione per la politica industriale, e con la comunicazione del 2016 dal titolo "Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa"².

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Le norme relative agli impegni figurano all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE del Consiglio che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo³.

La revisione proposta riguarda unicamente due paragrafi dell'articolo 4 della decisione 2003/76/CE del Consiglio, ed ha come scopo l'applicazione dello stesso trattamento (riporto automatico all'anno successivo) a entrambe le categorie di fondi non utilizzati: stanziamenti non impegnati alla fine dell'anno e annullamenti di impegni.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le disposizioni di attuazione del protocollo sono stabilite da una decisione del Consiglio, la cui revisione rientra nel diritto di iniziativa esclusivo della Commissione per le proposte legislative.

- **Proporzionalità**

Le consultazioni interne alla Commissione hanno portato alla conclusione che il riutilizzo degli impegni non può avvenire fondandosi sull'interpretazione della base giuridica attuale. È quindi necessaria una revisione dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4 della decisione 2003/76/CE del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile - L'esercizio di monitoraggio e valutazione del 2013 ha concluso che l'FRCA ha assolto il proprio mandato di sostegno alla competitività dei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio, e ha confermato che è necessario un adeguato livello di finanziamenti.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il comitato che si occupa del programma di ricerca FRCA (COSCO) è stato informato della diminuzione del bilancio disponibile (da 46 milioni di euro per il 2017 a 27 milioni di euro per il 2018).

La piattaforma tecnologica europea dell'acciaio (ESTEP, che rappresenta i portatori di interessi del settore siderurgico) ha espresso pieno sostegno alla revisione della decisione del Consiglio, ritenendo che diversamente molti operatori subirebbero le conseguenze negative della drastica riduzione del fondo FRCA.

¹ COM (2014)14.

² COM (2016)155.

³ Protocollo n. 37 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

La revisione proposta ha una portata limitata e tecnica e non ha alcuna implicazione significativa a livello politico, economico o di bilancio (misura transitoria).

- **Adeguatezza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

La revisione proposta alleggerirà ad ogni modo il carico di lavoro interno della Commissione per la chiusura annuale dei conti della CECA i.l., poiché gli importi disimpegnati non saranno più registrati e trascritti nel bilancio finanziario della CECA i.l.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna. La proposta non ha implicazioni a livello di personale e non crea alcuna nuova passività da iscrivere al bilancio generale nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Una rapida adozione della presente proposta da parte dell'autorità legislativa entro il primo semestre del 2018 consentirebbe alla Commissione di integrare la dotazione prevista per il programma FRCA per il 2018 (27 milioni di euro) per raggiungere un importo di 40 milioni di euro per il prossimo invito annuale.

L'importo restante potrebbe essere usato nel 2019 per mantenere il finanziamento FRCA allo stesso livello (40 milioni di euro).

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Viene proposto di trattare nello stesso modo:

a) gli importi disimpegnati: somme che sono state impegnate firmando convenzioni di sovvenzione e che non sono più da corrispondere ai beneficiari (i costi ammissibili sono inferiori al previsto) o sono stati recuperati, e

b) gli importi non impegnati alla fine dell'anno firmando convenzioni di sovvenzione. Attualmente questi fondi non utilizzati vengono automaticamente riportati all'anno successivo nel bilancio generale conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2003/76/CE del Consiglio.

Pertanto, gli importi disimpegnati sarebbero assimilati ai fondi inutilizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Inoltre, i recuperi nel quadro del programma FRCA saranno trattati nello stesso modo e saranno anch'essi automaticamente riportati, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario sulle entrate con destinazione specifica (articoli 14 e 21 del regolamento finanziario).

Questo giustifica la soppressione totale dell'attuale articolo 4, paragrafo 5, della decisione 2003/76/CE del Consiglio.

La revisione è quindi limitata alle seguenti disposizioni:

(1) All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

*4. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un anno a titolo di queste entrate, **così come i disimpegni effettuati nel quadro del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio** sono riportati automaticamente all'anno successivo. Questi stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.*

L'importo corrispondente agli annullamenti di impegni avvenuti dal 6 febbraio 2003 nel quadro del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio sarà reso disponibile all'entrata in vigore della presente decisione.

(2) All'articolo 4, il paragrafo 5 è soppresso.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio, in particolare l'articolo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del suo articolo 97, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) è giunto a termine il 23 luglio 2002.
- (2) Il protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso "il protocollo") ha trasferito le attività e passività della CECA alla Comunità europea e ha assegnato il valore netto di tale patrimonio, quale iscritto nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio.
- (3) Il protocollo ha inoltre assegnato le entrate derivanti da detto patrimonio alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del protocollo stesso e degli atti in virtù di esso adottati.
- (4) A causa della diminuzione eccezionale delle entrate derivanti dal patrimonio della CECA in liquidazione, causata dalla situazione di scarso interesse sui mercati dei capitali negli ultimi anni per quanto riguarda la ricerca in settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio, è necessario rivedere le regole sull'annullamento degli impegni effettuati nel quadro del programma di ricerca del fondo ricerca carbone e acciaio in modo da autorizzare il loro riutilizzo nel programma di ricerca.
- (5) Per le stesse ragioni, è inoltre necessario rivedere le regole sulle riscossioni nel quadro del programma di ricerca del fondo ricerca carbone e acciaio in modo da autorizzare il loro riutilizzo nel programma di ricerca ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario sulle entrate con destinazione specifica⁴.

⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/76/CE è così modificata:

(1) All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un anno a titolo di queste entrate, così come i disimpegni effettuati nel quadro del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio sono riportati automaticamente all'anno successivo. Questi stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

L'importo corrispondente agli annullamenti di impegni avvenuti dal 6 febbraio 2003 nel quadro del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio sarà reso disponibile all'entrata in vigore della presente decisione."

(2) All'articolo 4, il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*